



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

Edizione n° 1, Revisione n° // del 16/12/2025

[illegible]

SOMMARIO

Premessa	5
PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI	9
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	9
Art. 2 Definizioni normative	9
Art. 3 Diritto di accesso	11
Art. 4 Autorità e agente accertatore	11
Art. 5 Comunicazioni e notificazioni	12
Art. 6 Diritto di difesa	12
Art. 7 Termini del procedimento	13
Art. 8 Comunicazione di risultanze istruttorie	14
Art. 9 Quantificazione della sanzione	14
Art. 10 Rateizzazione dell'importo	15
Art. 11 Iscrizione a ruolo	16
Art. 12 Norme di rinvio	16
Art. 13 Disciplina transitoria	16
Art. 14 Entrata in vigore e abrogazioni	16
PARTE II PROCEDIMENTO SPECIALE	18
Art. 15 Fasi del procedimento	18
Art. 16 Violazioni oggetto di segnalazione obbligatoria o spontanea	18
Art. 17 Accertamento della violazione e diffida	19
Art. 18 Comunicazione di avvio del procedimento e contestazione della violazione	19
Art. 19 Costituzione del comitato	20
Art. 20 Istruttoria	21

Art. 21 *Conclusioni del procedimento*.....21

PARTE III PROCEDIMENTO APPLICABILE IN TUTTI GLI ALTRI CASI23

Art. 22 *Fasi del procedimento*23

Art. 23 *Accertamento della violazione*23

Art. 24 *Contestazione e notificazione*23

Art. 25 *Rapporto*.....24

Art. 26 *Conclusioni del procedimento*.....24

Premessa

Il presente Regolamento, *Esercizio del potere sanzionatorio*, disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ENAC in esito allo svolgimento delle funzioni di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti, introducendo due diversi moduli procedimentali: il primo, relativo alla irrogazione delle sanzioni a seguito della violazione delle disposizioni del c.d. regolamento basico (regolamento (UE) 2018/1139, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 216/2008) e dei relativi allegati e norme di attuazione nonché in ogni caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, con contestuale adozione di misura interdittiva o cautelativa; il secondo, relativo alla irrogazione delle sanzioni, a seguito della violazione di ogni altra disposizione riconducibile alle materie oggetto della vigilanza e del potere sanzionatorio dell'ENAC, allorché non si provveda contestualmente all'adozione di misura interdittiva o cautelativa.

La necessità della previsione di due distinti moduli nasce dalla peculiarità della disciplina contenuta nel regolamento basico, tale da imporre uno schema regolatorio differente rispetto alle violazioni di altre norme sanzionatorie.

Intanto, il procedimento che fa seguito alla violazione delle disposizioni riconducibili al regolamento basico si caratterizza per la sistematica adozione di misure interdittive (sospensione, limitazione o revoca), prive di natura sanzionatoria, che si aggiungono alle sanzioni amministrative pecuniarie: disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le prime consistono nella rivalutazione, da parte dell'ENAC, dei presupposti che, al momento della richiesta del titolo, ne avevano determinato il rilascio, essendo mutata la situazione di fatto od oggetto di nuova valutazione l'interesse pubblico originario, alla luce delle sopravvenute circostanze emerse nel corso dell'istruttoria; disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le seconde assolvono, invece, alla funzione afflittiva (il trasgressore deve essere punito), dissuasiva (il trasgressore viene disincentivato dal perseverare a violare) e retributivo-risarcitoria (nel senso della proporzionalità della sanzione alla gravità del comportamento per bilanciare l'offesa arrecata all'ordinamento giuridico). Ciò ha comportato l'esigenza, ai fini della speditezza dell'azione amministrativa, soddisfatta già con la prima edizione del regolamento, di sintetizzare i due procedimenti, amministrativo e sanzionatorio, con l'unificazione dei termini e degli atti dell'uno e dell'altro.

Altra connotazione di primario rilievo della disciplina del regolamento basico è il principio della cultura giusta (*just culture*), introdotto dal regolamento n. 376/2014 (concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile), secondo cui

«i dipendenti e il personale a contratto non dovrebbero essere passibili di alcuna punizione sulla base delle informazioni fornite a norma del presente regolamento, tranne in caso di comportamento doloso o qualora vi sia stata manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea» (considerando 37). Il principio in parola è stato recepito nei termini in cui, *«salve le disposizioni di diritto penale nazionale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui siano venuti a conoscenza esclusivamente a seguito di segnalazioni effettuate in applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo».* La menzionata disposizione *«non si applica nei casi di comportamento doloso o nei casi in cui vi sia stata una manifesta e grave sottovalutazione di un rischio ovvio e una profonda mancanza a livello di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è manifestamente richiesta in tali circostanze, con conseguenti danni prevedibili a persone o a beni o con una grave compromissione del livello di sicurezza dell'aviazione civile»* (cfr. art. 73 del regolamento basico, corrispondente all'art. 16 dell'abrogato regolamento (CE) n. 216/2008). Di talché, secondo il principio della cultura giusta, l'errore umano ragionevole, in presenza di determinate condizioni, non dovrebbe essere assoggettato a sanzione e dovrebbe costituire l'occasione per rimediare alle carenze del sistema, nel superiore interesse alla sicurezza aeronautica.

In ultimo, deve tenersi conto del fatto che le norme di attuazione del regolamento basico, ai fini dell'assunzione di un'azione immediata, dal punto di vista della sicurezza della navigazione, distinguono tra violazioni di grave entità e violazioni di lieve entità, da valutarsi rispetto alla capacità delle medesime di ridurre la sicurezza o di mettere in serio pericolo la sicurezza del volo. Tale distinzione è stata recepita dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, recante la disciplina sanzionatoria amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni relative al regolamento basico.

Quindi, tenuto conto di quanto sopra sintetizzato, in una prima parte, il Regolamento reca le disposizioni comuni ai due moduli procedurali, entrambi improntati sui principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge 24 novembre 1981, n. 689; nella seconda parte, declina le disposizioni concernenti il procedimento applicabile sia in caso di violazione delle disposizioni del regolamento basico e dei relativi allegati e norme di attuazione sia in ogni altro caso in cui, contestualmente alla irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, sia

adottata la misura interdittiva o cautelativa; nella terza e ultima parte, regola il procedimento applicabile in caso di violazione di ogni altra disposizione riconducibile alle materie oggetto della vigilanza e del potere sanzionatorio dell'ENAC.

La Parte I, *Disposizioni comuni*, in particolare, definito l'oggetto e l'ambito di applicazione, richiama le disposizioni relative al diritto di accesso del trasgressore, disciplina le figure dell'agente accertatore e dell'autorità, ovvero il direttore della Struttura competente con funzione di responsabile del procedimento, per cui, fermi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e non aggravio del procedimento amministrativo, sono garantiti il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del presunto trasgressore destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. Nella stessa Parte, sono, altresì, disciplinati i termini dello stesso, le comunicazioni e le notificazioni, la quantificazione e la rateizzazione della sanzione; sono, inoltre, individuati i principi e le disposizioni applicabili per tutto quanto non espressamente disciplinato e, da ultimo, sono determinati l'entrata in vigore del Regolamento e l'abrogazione del precedente Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) n. 2018/1139 e regolamento (UE) n. 255/2010, nonché il regime transitorio.

Per entrambi i moduli procedimentali, inoltre, la prima parte prevede un termine di conclusione del procedimento di centoventi giorni, decorrenti dalla data di contestazione della violazione, mentre, come noto, nella legge 24 novembre 1981, n. 689, il termine generale di conclusione del procedimento sanzionatorio corrisponde al termine quinquennale di prescrizione per il recupero delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tale previsione si è già dimostrata efficace a seguito della entrata in vigore della prima edizione del Regolamento sanzionatorio e, peraltro, risulta rispondente al monito della giurisprudenza costituzionale che, in un recente pronunciamento, ha inteso responsabilizzare in maniera più significativa le amministrazioni, evitando il generarsi di possibili ritardi o inerzie. Con la sentenza 11 maggio 2021, n. 151, in effetti, la Corte costituzionale ha affermato che *“la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica”*, rilevando che *“la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost.”*.

La Parte II, *Procedimento speciale*, relativa alla violazione delle disposizioni riconducibili al regolamento basico e applicabile anche ogni qual volta la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata dall'adozione di una misura interdittiva o cautelativa, prevede che, in presenza di rilievi di lieve entità, l'ENAC si limiti a diffidare il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante l'attuazione delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose della condotta; soltanto in caso di mancata ottemperanza alla diffida a sanare le non conformità di lieve entità ovvero in caso di violazioni gravi, l'ENAC comunica l'avvio del procedimento di sospensione, limitazione o revoca, al contempo contestando la violazione accertata; ferma, in ogni caso, la facoltà di adottare le misure cautelative dettate dall'urgenza di salvaguardare la sicurezza aeronautica nelle more dell'adozione della misura interdittiva.

Pertanto, in questa seconda Parte, il Regolamento prevede una fase iniziale, protagonista il professionista, l'ispettore o il funzionario incaricato di svolgere la sorveglianza (agente accertatore), che si svolge nei modi e nei termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie e si conclude con l'accertamento della contestazione della violazione. Sull'accertamento, si innesta la seconda fase che, sintetizzando la disciplina del procedimento amministrativo e la disciplina del procedimento sanzionatorio, è invece governata dal direttore della Struttura competente a svolgere la sorveglianza, quale responsabile del procedimento (autorità), che provvede alla contestazione della violazione, in caso di rilievo di grave entità o di mancata chiusura di rilievo di lieve entità.

La Parte III, *Procedimento ordinario*, relativa alla violazione di tutte le restanti disposizioni riconducibili alle materie oggetto della vigilanza e del potere sanzionatorio dell'ENAC, diverse da quelle di cui al regolamento basico (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le ordinanze aeroportuali, il regolamento (CE) n. 261/2004, la normativa antirumore, etc.) e che non necessitano dell'adozione di misure interdittive, ricalca sostanzialmente l'*iter* di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ma con alcune peculiarità che tengo conto della specificità del settore aeronautico, fra cui il predetto termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre un modello di regolazione uniforme e accelerato per tutti i procedimenti sanzionatori dell'ENAC.

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ENAC ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché dell'adozione delle misure interdittive e cautelative, in tutti i casi di violazione delle disposizioni riconducibili alle materie oggetto della vigilanza e del potere sanzionatorio dell'Ente.
2. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi allegati e norme di attuazione e, inoltre, in ogni caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria con contestuale adozione di misure interdittive o cautelative, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, *Procedimento speciale*.
3. In caso di adozione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, al di fuori dei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, *Procedimento ordinario*.
4. In caso di adozione di sole misure interdittive o cautelative a seguito di violazione di disposizioni diverse da quelle del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi allegati e norme di attuazione, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

Definizioni normative

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Audit": processo sistematico, indipendente e documentato, finalizzato a verificare e ottenere certezza documentata del grado di conformità ai requisiti prescritti dalle norme vigenti;
 - b) "Codice di comportamento": codice di comportamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ENAC con delibera 18 giugno 2014, n. 22;
 - c) "Codice dell'amministrazione digitale": Codice dell'amministrazione digitale adottato con d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
 - d) "Ispezione": valutazione di conformità indipendente e documentata, condotta mediante osservazione e giudizio, e accompagnata, ove occorra, da misurazioni, prove o stime, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili;

- e) *“Misure interdittive”*: misure, previste dalle disposizioni vigenti, di modifica, limitazione, sospensione o revoca di titoli aeronautici e di divieto, limitazione o subordinazione, a determinate condizioni delle attività, per motivi di sicurezza;
- f) *“Misure cautelative”* o *“misure adottate di urgenza”*: misure, previste dalle disposizioni vigenti, di modifica, limitazione, sospensione o revoca di titoli aeronautici e di divieto, limitazione o subordinazione, a determinate condizioni, delle attività svolte dal trasgressore, adottate, con effetto immediato e in via cautelativa, al fine a garantire la sicurezza della navigazione aerea, nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio;
- g) *“Piano di azioni correttive”*: insieme delle misure predisposte dal trasgressore al fine di sanare una violazione lieve;
- h) *“Regolamento basico”*: regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/ UE e 2014/53/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio relativi allegati e norme di attuazione;
- i) *“Root cause analysis”*: ricerca della causa alla base della non conformità;
- j) *“Sito web istituzionale”*: sito web dell'Ente nazionale per l'aviazione civile reperibile al seguente *uniform resource locator* (U.R.L.): <http://www.enac.gov.it>;
- k) *“Titolo aeronautico”*: attestati, autorizzazioni, approvazioni, certificati, licenze e qualsiasi altro titolo rilasciato dall'ENAC;
- l) *“Violazione di grave entità”*: non conformità, accertata dall'agente accertatore, alle disposizioni del regolamento basico o delle relative norme di attuazione che riduce o compromette gravemente la sicurezza aeronautica, corrispondente, per esempio, alle violazioni di livello 1 o di categoria 3, e che determina l'avvio del procedimento sanzionatorio senza la previa diffida;
- m) *“Violazione di lieve entità”*: non conformità, accertata dall'agente accertatore, alle disposizioni del regolamento basico o delle relative norme di attuazione che potrebbe ridurre o eventualmente compromettere la sicurezza aeronautica, corrispondente, per esempio, alle violazioni di livello 2 o di categoria 1 o 2, e che determina la diffida del

trasgressore a sanare la non conformità, mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine prescritto, il rilievo di lieve entità diviene rilievo di grave entità;

Art. 3*Diritto di accesso*

1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'ENAC nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in materia di accesso, dal Regolamento ENAC *Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato*.

Art. 4*Autorità e agente accertatore*

1. Il direttore della Struttura è autorità competente per la vigilanza o, comunque, per l'irrogazione della sanzione amministrativa. L'autorità è responsabile del procedimento e assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del destinatario della comunicazione di avvio del procedimento o della contestazione della violazione.

2. L'agente accertatore è investito di funzioni ispettive e dispone dei poteri istruttori necessari all'accertamento dell'illecito, in considerazione della complessità del caso specifico: esegue ispezioni e *audit*, assume informazioni, effettua analisi di campioni, dispone rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed effettua ogni altra operazione tecnica. Dispone, altresì, il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

3. L'agente accertatore redige il verbale di accertamento, che documenta la constatazione della violazione, ed è responsabile dello svolgimento dell'istruttoria relativa al singolo procedimento. Ai fini del presente Regolamento, il rapporto registrato nel sistema EMPIC costituisce verbale di accertamento.

4. L'autorità e l'agente accertatore sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza ai sensi dell'art. 326 del codice penale, dell'art. 13, comma 4, del codice di comportamento nonché delle pertinenti disposizioni del codice deontologico applicabile in ragione della specifica professione esercitata.

5. L'autorità e l'agente accertatore sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui agli articoli 6, comma 2, e 8 del codice di comportamento nonché delle pertinenti disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 5*Comunicazioni e notificazioni*

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono eseguite tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile, all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti italiani (Ini-Pec) ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato.
2. In mancanza di indirizzo di posta elettronica certificata, ove ammesso dalla disciplina vigente, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma delle leggi vigenti, anche mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti dei soggetti residenti all'estero sono eseguite ai sensi della disciplina vigente. In mancanza di disposizioni applicabili, si procede con la notifica tramite la sede consolare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

Art. 6*Diritto di difesa*

1. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento o della contestazione dell'illecito, può far pervenire all'ENAC scritti difensivi e documenti e richiedere di essere sentito. La richiesta di audizione costituisce consenso al trattamento dei dati personali.
2. L'autorità, entro trenta giorni dalla richiesta, convoca in audizione il trasgressore. L'audizione può essere disposta d'ufficio.
3. L'audizione è presieduta dall'autorità o da soggetto delegato.
4. Il trasgressore può comparire in persona di un legale rappresentante o di un procuratore speciale munito di delega e può farsi assistere da consulenti di fiducia.

5. In sede di audizione, viene redatto sintetico verbale che ne reca gli elementi essenziali (ora, luogo, partecipanti) e l'eventuale autorizzazione al deposito di ulteriore documentazione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

6. L'audizione può svolgersi tramite collegamento in videoconferenza, previa identificazione del trasgressore e degli altri partecipanti nell'interesse di quello.

Art. 7

Termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla data di contestazione della violazione.

2. I termini del procedimento sono sospesi, per venti giorni, in caso di:

- a) audizione disposta ai sensi dell'art. 6, comma 2. I termini del procedimento riprendono a decorrere dal giorno successivo all'audizione;
- b) richiesta di un supplemento istruttorio ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 26, comma 1. I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla scadenza del termine disposto dall'autorità per il supplemento istruttorio;
- c) acquisizione delle controdeduzioni o integrazioni documentali di cui all'art. 8. I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'autorità delle integrazioni documentali o delle controdeduzioni.

3. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva non superiore a sessanta giorni.

4. I termini del procedimento sono sospesi in caso di necessità istruttorie dirette ad acquisire, da altre amministrazioni, documenti essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti.

5. L'autorità può sospendere i termini in caso di pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. L'autorità, entro trenta giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall'avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta la sussistenza delle condizioni per proseguire il procedimento pendente.

6. La sospensione dei termini del procedimento è comunicata alle parti.

7. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento, si applica l'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 8*Comunicazione di risultanze istruttorie*

1. L'autorità, su impulso del comitato ove previsto, comunica all'interessato le risultanze istruttorie, assegnando un termine non superiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni qualora, nel corso della fase istruttoria, emergano elementi di fatto che determinano una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito individuato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 17 ovvero nella contestazione di cui all'art. 24.
2. L'autorità provvede ai sensi dell'art. 6, disponendo l'audizione del trasgressore che chiede di essere sentito, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.

Art. 9*Quantificazione della sanzione*

1. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato sommando, al minimo edittale, l'importo che si ricava, prima, suddividendo la differenza tra il massimo e il minimo edittale per i quattro criteri di determinazione della sanzione e, poi, modulando da zero al massimo il valore ottenuto per ciascun criterio, in relazione alla rilevanza concreta, nel caso di specie considerato, dei *sub* criteri.
2. I criteri e i *sub* criteri di determinazione della sanzione sono:
 - i) rilevanza e gravità della violazione, tenuto conto:
 - a) della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione o della omissione;
 - b) della gravità del danno o del pericolo cagionato conseguente alla condotta;
 - c) della intensità del dolo o dal grado della colpa;
 - ii) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, tenuto conto:
 - a) dell'eventuale tardivo adempimento ove sia intervenuto entro un congruo periodo di tempo e sempre che l'adempimento non sia conseguente all'intervento dell'ENAC;
 - b) della predisposizione e della efficacia delle misure riparatorie del danno o del pericolo cagionato;
 - c) del momento in cui le misure riparatorie vengono poste in essere;
 - iii) personalità del trasgressore, tenuto conto:
 - a) dei motivi che hanno indotto il trasgressore a commettere l'illecito;

- b) del carattere, del temperamento e del contesto in cui il trasgressore opera, considerando, altresì, la condotta del trasgressore antecedente e successiva alla violazione;
 - c) di precedenti violazioni compiute, accertate con provvedimento sanzionatorio definitivo;
 - d) dell'organizzazione aziendale del trasgressore, ove lo stesso sia un imprenditore o un ente munito di soggettività giuridica. Nella valutazione dell'organizzazione aziendale, si tiene conto delle misure preventive predisposte dal trasgressore per evitare la commissione dell'illecito;
- iv) condizioni economiche del trasgressore, tenuto conto:
- a) delle capacità patrimoniali e reddituali del trasgressore;
 - b) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del trasgressore, ove si tratti di persona fisica, dei fattori e del contesto che influenzano l'operatività del soggetto, ove questo sia un ente dotato di soggettività giuridica.
3. Ove necessario, ai fini del calcolo, può motivatamente non tenersi conto di uno o più criteri di quantificazione della sanzione. In tal caso, il relativo importo è ugualmente ripartito tra i criteri rimanenti.
4. Gli elementi necessari alla definizione della rilevanza concreta, nel caso di specie considerato, possono essere forniti dall'agente accertatore, anche in sede di controdeduzioni.
5. Il Direttore centrale competente per materia, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, può adottare definire, in via generale, il valore puntuale degli importi relativi ai criteri e ai *sub* criteri, al fine di garantire l'applicazione di sanzioni eque e uniformi.

Art. 10***Rateizzazione dell'importo***

1. L'obbligato che si trovi in condizioni economiche disagiate documentate, entro il termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione, può chiedere la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a dieci, di importo non inferiore a 100,00 euro. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.
2. La rateizzazione è ammessa solo con riferimento all'importo della sanzione determinato con l'ordinanza-ingiunzione.

3. La rateizzazione non può essere concessa all'obbligato inadempiente rispetto al pagamento di altre sanzioni per cui è stato accordato lo stesso beneficio.

4. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento, con un unico pagamento.

5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine indicato per il pagamento, l'obbligato è invitato a saldare l'importo residuo in un'unica soluzione, con l'avvertimento che, ove non provveda entro trenta giorni, si procederà in via coattiva, tramite iscrizione a ruolo.

Art. 11*Iscrizione a ruolo*

1. Trascorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, senza che sia stato effettuato il pagamento, il trasgressore è iscritto in un apposito ruolo tramite il concessionario che procede alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni, se l'interessato risiede all'estero.

Art. 12*Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13*Disciplina transitoria*

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti per i quali non sia stata ancora eseguita la comunicazione di avvio del procedimento o la contestazione della violazione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 14*Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'ENAC. Di tale pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale.

3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento ENAC *Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010*.

PARTE II
PROCEDIMENTO SPECIALE

Art. 15

Fasi del procedimento

1. Il procedimento è articolato nelle fasi di:

- i) accertamento tempestivo della violazione da parte dell'autorità;
- ii) diffida del trasgressore, in caso di violazione lieve, da parte dell'agente accertatore;
- iii) comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, limitazione o revoca e contestazione della violazione amministrativa, da parte dell'autorità, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, con eventuale adozione della misura cautelativa;
- iv) nomina del comitato, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento;
- v) esame degli scritti difensivi ed eventuale audizione del trasgressore;
- vi) proposta del comitato di definizione del procedimento, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione di scritti difensivi;
- vii) provvedimento finale dell'autorità, entro trenta giorni dalla formulazione della proposta del comitato.

Art. 16

Violazioni oggetto di segnalazione obbligatoria o spontanea

1. Alle violazioni non premeditate o non intenzionali, di cui l'ENAC venga a conoscenza a seguito di segnalazione effettuata ai sensi del regolamento basilico, non si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Il comma 1 non si applica in caso di manifesta o grave sottovalutazione di un rischio ovvio ovvero in caso di grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza richiesta in tali circostanze, con prevedibili danni a persone o beni ovvero seria compromissione del livello di sicurezza aerea.

Art. 17*Accertamento della violazione e diffida*

1. Qualora, nello svolgimento dei compiti di sorveglianza e controllo dell'ENAC, d'ufficio o su segnalazione di parte, sia accertata una violazione di grave entità, l'agente accertatore ne redige verbale di accertamento, dandone tempestiva comunicazione all'autorità.
2. Qualora, nello svolgimento dei compiti di sorveglianza e controllo dell'ENAC, d'ufficio o su segnalazione di parte, sia accertata una violazione di lieve entità, l'autorità diffida il trasgressore, informandolo dell'accertamento svolto e invitandolo a sanare la non conformità attraverso la produzione di una *root cause analysis* e di un piano di azioni correttive, in un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni. L'agente accertatore, qualora le azioni correttive non sono proposte nei termini o, se proposte nei termini, sono ritenute non accettabili o, se accettate, non sono completate nei termini prescritti, redige nuovo verbale di accertamento della violazione, dandone tempestiva comunicazione all'autorità.
3. Il verbale di accertamento della violazione, protocollato nel sistema di gestione documentale dell'ENAC e, ove previsto, registrato nel sistema EMPIC, riporta le circostanze dettagliate dell'accertamento, la descrizione della violazione, l'indicazione delle disposizioni violate, la data dell'accertamento e la sottoscrizione dell'agente accertatore.

Art. 18*Comunicazione di avvio del procedimento e contestazione della violazione*

1. L'autorità, entro venti giorni dal ricevimento del verbale di accertamento di una violazione di grave entità o di mancata chiusura di un rilievo di lieve entità, comunica al trasgressore l'avvio del procedimento di sospensione, limitazione o revoca e nomina il comitato di cui all'art. 19.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene:
 - a) la contestazione della violazione, con l'indicazione dei fatti e delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché delle misure interdittive applicabili all'esito del procedimento;
 - b) l'indicazione delle misure cautelative, immediatamente efficaci, necessarie, in via di urgenza, a salvaguardare la sicurezza aeronautica nonché la durata delle stesse, che non può superare la durata del procedimento;
 - c) l'indicazione della possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per

la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento;

- d) l'invito a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni, eventuali memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
- e) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, con indicazione dei recapiti per eventuali richieste di chiarimenti, comunicazioni successive o istanze di accesso;
- f) l'indicazione del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera d);
- g) i rimedi esperibili avverso le misure cautelative adottate;
- h) la richiesta dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui il trasgressore intende ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 3 *bis* del codice dell'amministrazione digitale;
- i) l'indicazione di eventuali documenti allegati, oltre al verbale di accertamento della violazione.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è notificata tanto al trasgressore quanto al soggetto obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Per la irrogazione della sanzione pecuniaria, l'ENAC può decidere di procedere nei confronti del solo soggetto obbligato in solido.

4. Il pagamento in misura ridotta estingue la pretesa sanzionatoria e determina la conclusione del solo procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ferma l'efficacia e l'applicabilità delle misure interdittive e cautelative. In tal caso, a tali misure si applicano le disposizioni della Parte II.

Art. 19

Costituzione del comitato

1. Il comitato, nominato dall'autorità, è composto dall'agente che ha accertato la violazione, da almeno un esperto nella materia inerente alla violazione accertata e da un funzionario amministrativo.

2. Il comitato conclude i lavori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore.

Art. 20*Istruttoria*

1. Il comitato, ove necessario, segnala all'autorità ulteriori esigenze istruttorie, di natura documentale o tecnica, la necessità di convocare in audizione il trasgressore, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il comitato, valutate le risultanze documentali e dell'istruttoria, formula una proposta non vincolante di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9, nonché, ove occorra, di conferma o revoca delle misure interdittive previste dalle norme vigenti, con l'eventuale indicazione delle condizioni necessarie per il ripristino del titolo o la ripresa dell'attività. In caso di pagamento in misura ridotta, la proposta attiene alle sole misure interdittive.

Art. 21*Conclusione del procedimento*

1. L'autorità, a conclusione dell'istruttoria:
 - a) può disporre, anche su indicazione del comitato ai sensi dell'art. 20, comma 1, un supplemento di istruttoria, specificando gli elementi da acquisire, o la convocazione in audizione del trasgressore, nonché di ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale, ovvero richiedere un approfondimento tecnico agli uffici competenti, oppure
 - b) emette il provvedimento conclusivo di archiviazione, ingiunzione o di adozione della sola misura interdittiva.
2. L'autorità, entro trenta giorni dalla proposta del comitato, dispone:
 - a) motivata archiviazione, qualora accerti che l'addebito è infondato ovvero ravvisi insanabili vizi procedurali tali da compromettere il diritto di difesa del presunto trasgressore. Nel caso di archiviazione del procedimento, l'autorità dispone il ripristino del titolo o la ripresa delle attività eventualmente oggetto di misure cautelative, oppure
 - b) determinando, con ordinanza motivata, la misura interdittiva e la somma dovuta per la violazione e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, se ritiene che l'accertamento sia fondato, che il trasgressore sia stato correttamente individuato e che il procedimento si sia svolto regolarmente.

3. L'ordinanza-ingiunzione riferisce dell'istruttoria svolta, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della decisione, sia con riferimento alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando sinteticamente i criteri su cui si è basata la quantificazione della stessa, sia con riferimento alle misure interdittive adottate, nonché all'eventuale indicazione delle condizioni necessarie per il ripristino del titolo o la ripresa dell'attività; indica, altresì, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché il termine per l'impugnazione e le autorità a cui ricorrere, per la sanzione amministrativa pecuniaria e per le misure interdittive.
4. Nell'adozione del provvedimento conclusivo, l'autorità può discostarsi dalla proposta del comitato fornendo motivazione rafforzata.
5. L'ordinanza-ingiunzione è notificata al trasgressore e all'obbligato in solido. L'ordinanza di archiviazione è trasmessa all'agente accertatore.

PARTE III
PROCEDIMENTO APPLICABILE IN TUTTI GLI ALTRI CASI

Art. 22

Fasi del procedimento

1. Il procedimento è articolato nelle seguenti fasi:

- i) accertamento tempestivo e contestazione della violazione da parte dell'agente accertatore;
- ii) esame degli scritti difensivi ed eventuale audizione del trasgressore da parte dell'autorità;
- iii) provvedimento finale dell'autorità, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione di scritti difensivi.

Art. 23

Accertamento della violazione

1. Qualora, nello svolgimento dei compiti di sorveglianza e controllo, d'ufficio o su segnalazione di parte, sia accertata la violazione di disposizioni riconducibili alle materie oggetto della vigilanza e del potere sanzionatorio dell'ENAC, diverse da quelle di cui al procedimento disciplinato nella Parte II, l'agente accertatore redige tempestivamente verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento della violazione, protocollato nel sistema di gestione documentale, riporta le circostanze dettagliate dell'accertamento, la descrizione della violazione, l'indicazione delle disposizioni violate, la data dell'accertamento e la sottoscrizione dell'agente accertatore.

Art. 24

Contestazione e notificazione

1. L'agente accertatore, quando possibile, contesta immediatamente la violazione tanto al trasgressore quanto al soggetto obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. La contestazione della violazione riporta:

- a) le norme sanzionatorie e le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le eventuali sanzioni amministrative accessorie applicabili;

- b) l'indicazione della possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento;
- c) l'invito a presentare all'autorità, entro il termine perentorio di trenta giorni, eventuali memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
- d) l'indicazione del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera c);
- e) la richiesta dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui il trasgressore intende ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 3 *bis* del codice dell'amministrazione digitale;
- f) l'indicazione di eventuali documenti allegati, oltre al verbale di accertamento della violazione.

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutti o per alcuni dei soggetti di cui al comma 1, l'agente accertatore o l'autorità, entro venti giorni dall'accertamento, notifica gli estremi della violazione tanto al trasgressore quanto al soggetto obbligato in solido, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile. L'ENAC può procedere anche nei confronti del solo soggetto obbligato in solido.

4. Il pagamento in misura ridotta estingue la pretesa sanzionatoria e determina la conclusione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 25

Rapporto

1. L'agente accertatore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, presenta rapporto all'autorità, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, informandola immediatamente ove abbia proceduto al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, inviando il relativo processo verbale.

Art. 26

Conclusione del procedimento

1. L'autorità, fatta salva la necessità di un supplemento istruttorio o di acquisizione delle controdeduzioni o integrazioni documentali, entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 24, comma 2, lettera c), valutate le risultanze documentali e dell'istruttoria, verificata la regolarità della contestazione o della notifica, definisce il procedimento sanzionatorio:

- a) disponendo motivata archiviazione del procedimento, ove reputi infondata la contestazione ovvero ravvisi insanabili vizi procedurali che abbiano compromesso il diritto di difesa del trasgressore, oppure
- b) determinando, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, se ritiene fondato l'accertamento, che il trasgressore sia stato correttamente individuato e che il procedimento si sia svolto regolarmente.

2. L'ordinanza-ingiunzione riferisce dell'istruttoria svolta, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9 e richiamando sinteticamente i criteri su cui si è basata la quantificazione della stessa; indica, altresì, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché il termine per l'impugnazione e l'autorità a cui ricorrere.

3. L'ordinanza-ingiunzione è notificata al trasgressore e all'obbligato in solido. L'ordinanza di archiviazione è trasmessa all'agente accertatore.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.